

CITTA' DI ALASSIO
Provincia di Savona

**Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo
sui servizi indivisibili
(TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 02/09/2014

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo.....	pag. 3
Art. 3 – Presupposto impositivo.....	pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	pag. 3
Art. 5 – Base imponibile.....	pag. 4
Art. 6 – Determinazione delle aliquote.....	pag. 4
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale.....	pag. 5
Art. 8 – Dichiarazione.....	pag. 5
Art. 9 – Versamenti.....	pag. 5
Art. 10 – Rimborsi.....	pag. 6
Art. 11 – Controlli, verifiche ed accertamenti.....	pag. 6
Art. 12 – Importi minimi.....	pag. 7
Art. 13 – Dilazione di pagamento dell'imposta accertata.....	pag. 8
Art. 14 – Contenzioso.....	pag. 8
Art. 15 – Riscossione coattiva.....	pag. 8
Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento.....	pag. 8
Art. 17 – Clausola di adeguamento.....	pag. 8

Art. 1 – Oggetto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa od esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo della TASI è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui al precedente art. 3.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al precedente comma 1. il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, indicandone, altresì la percentuale di copertura complessiva.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al precedente art. 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.

Art. 8 – Dichiarazione

2. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione di fabbricati od aree soggette al tributo, utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purchè le condizioni di assoggettamento al tributo risultino invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I soggetti passivi versano la TASI in autoliquidazione utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il versamento della TASI, è effettuato dai soggetti passivi d'imposta, in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. E' consentito il versamento del tributo in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per i dodici mesi dell'anno precedente. Il saldo è eseguito a congruaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del DLgs 28/09/1998 n. 360 e s.m.i., entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento della TASI relativo al

primo anno di applicazione (2014) segue le disposizioni recate dall'art. 4 c. 12 quater del Decreto Legge 66/14 conv. in Legge 89/2014.

Art. 10 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. I provvedimenti di rimborso vengono adottati nei modi e nei termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/1996 n. 296.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorre dalla data del pagamento.

Art. 11 - Controlli, verifiche ed accertamenti

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità e le disposizioni recate dalla Legge 27/12/2013 n. 147 e dalla Legge 27/12/2006 n. 296.
2. La Giunta Comunale provvede a nominare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

5. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno a decorre dalla data in cui sono divenuti esigibili
6. All'omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 471
7. All'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
8. All'infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
9. Alla mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui al comma 3, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.
10. Le sanzioni previste ai precedenti commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo, se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, delle sanzioni e degli interessi

Art. 12 - Importi Minimi

1. I versamenti dell'imposta non sono dovuti e non si fa luogo alla restituzione di somme per importi fino ad euro 5,00 (cinque). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvi i casi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 13 – Dilazione di pagamento dell'imposta accertata

1. Su richiesta del contribuente, e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

2. La richiesta di rateazione dovrà essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento e recare motivazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
3. La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. Il mancato versamento anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

Art. 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti la TASI sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014

Art. 17 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.